



Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (ordinanza sui certificati COVID-19)

Versione del 7° aprile 2022

1. Situazione iniziale

Il 21 marzo 2021 è entrata in vigore la revisione della legge federale del 25 settembre 2020¹ sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (legge COVID-19), che all'articolo 6a attribuisce alla Confederazione la competenza di stabilire i requisiti del documento che certifica l'avvenuta vaccinazione contro la COVID-19, la guarigione da un'infezione da COVID-19 o il risultato del test COVID-19 (i cosiddetti certificati COVID-19). La Confederazione può inoltre disciplinare l'assunzione dei costi del documento come pure mettere a disposizione dei Cantoni e di terzi un sistema per il suo rilascio. L'ordinanza sui certificati COVID-19, che serve a creare le basi legali per l'emissione di tali documenti, disciplina:

- la forma, il contenuto, l'emissione e la revoca dei certificati COVID-19,
- le direttive per la verifica dei certificati,
- il riconoscimento dei certificati esteri equivalenti,
- i sistemi d'informazione gestiti dalla Confederazione e i software messi a disposizione per i dispositivi mobili (le cosiddette «applicazioni») nonché
- i compiti dei Cantoni inerenti all'emissione, alla distribuzione e alla revoca dei certificati.

L'ordinanza non disciplina le situazioni in cui deve essere presentato un certificato COVID-19 e la relativa eventuale revoca delle restrizioni. L'impiego dei certificati in Svizzera è stato interamente abolito con la nuova versione dell'ordinanza del 16 febbraio 2022² sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare), così come il loro impiego nel traffico internazionale viaggiatori ai sensi dell'ordinanza del 23 giugno 2021³ sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori).

¹ RS 818.102

² RS 818.101.26

³ RS 818.101.27

2. Evoluzione in corso nell'UE

Sotto il titolo «certificato digitale COVID dell'UE»⁴, l'Unione europea (UE) ha elaborato un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione (regolamento (UE) 2021/953, *regolamento principale*⁵) al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19. Spetta ai singoli Stati attuare il certificato, compresi i relativi diritti e libertà, senza però discriminare i suoi titolari. La base è costituita da due proposte di regolamento: il cosiddetto regolamento principale contiene le disposizioni concernenti i certificati, mentre un regolamento aggiuntivo e rilevante ai fini di Schengen estende il regolamento principale ai cittadini di Stati terzi che soggiornano regolarmente nell'UE o nello spazio Schengen (regolamento (UE) 2021/954, *regolamento Paesi terzi*⁶). Gli Stati sono responsabili di attuare le disposizioni e decidere in merito all'impiego dei certificati, ad esempio per l'eventuale esenzione dalla quarantena. I regolamenti sono applicabili dal 1° luglio 2021.

La struttura dei due regolamenti dell'UE è particolare nella misura in cui il regolamento Paesi terzi si limita a estendere il campo d'applicazione del regolamento principale ai cittadini di Stati terzi e per il resto non presenta contenuti essenziali. Risulta quindi particolare anche il meccanismo di recepimento: la Svizzera recepisce e attua il regolamento Paesi terzi quale sviluppo dell'acquis di Schengen in virtù dell'accordo del 26 ottobre 2004⁷ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (accordo di associazione a Schengen, AAS). Conformemente ai diritti di partecipazione previsti nell'AAS, la Svizzera ha partecipato sin dall'inizio ai lavori del Consiglio dell'UE concernenti il *certificato digitale COVID dell'UE* e ha potuto far confluire le sue esigenze nelle discussioni sui due progetti di regolamento. La Svizzera ha quindi recepito e attuato anche il regolamento principale, nella misura in cui ciò è necessario per recepire e attuare il regolamento Paesi terzi. Il regolamento principale prevede anche che i certificati della Svizzera siano riconosciuti dall'UE, se sono garantite l'equivalenza e la reciprocità. In mancanza della possibilità di recepire rapidamente il regolamento mediante una decisione del Comitato misto nell'ambito dell'accordo del 21 giugno 1999⁸ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera ha partecipato al *certificato digitale COVID dell'UE* nell'ambito dell'adeguamento autonomo. Ciò ha presupposto tra l'altro la creazione di basi legali equivalenti nel diritto svizzero, nell'ambito dell'ordinanza sui certificati COVID-19. Successivamente, emanando un atto di esecuzione la Commissione europea ha garantito che i certificati svizzeri saranno riconosciuti anche sul territorio dell'UE/SEE, dopo che la Svizzera le avrà garantito formalmente di riconoscere i certificati dell'UE.

⁴ In precedenza: «certificazione verde COVID-19».

⁵ Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

⁶ Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19, GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24.

⁷ RS 0.362.31

⁸ RS 0.142.112.681

3. Panoramica: sistema per l'emissione di certificati COVID-19

La Confederazione mette a disposizione un sistema che consente ai professionisti della salute svizzeri di emettere e revocare certificati COVID-19 compatibili con il *certificato digitale COVID dell'UE*. Professionisti della salute designati dai Cantoni (i cosiddetti emittenti) possono trasmettere al sistema le informazioni necessarie per l'emissione del certificato COVID-19 e in risposta ricevono un certificato firmato.

Ogni persona che desidera un certificato COVID-19 può chiederlo a un emittente. Siccome in linea di principio i certificati COVID-19 sono emessi sia in forma cartacea sia in formato digitale, il sistema genera un documento PDF che può essere stampato dall'emittente e un record con tutti i contenuti del certificato in formato digitale. Entrambe le varianti contengono un codice QR munito di un sigillo elettronico regolamentato della Confederazione, che consente di verificare l'autenticità, l'integrità e la validità del certificato senza dover trasmettere dati personali del titolare.

Per emettere i certificati COVID-19, gli emittenti si basano sui giustificativi in loro possesso. Per i certificati di guarigione possono inoltre, con il consenso del richiedente nel singolo caso, consultare le informazioni necessarie. A tal fine, dalla banca dati della Confederazione delle malattie trasmissibili viene separata la parte contenente i dati rilevanti ai fini dei certificati COVID-19. I richiedenti possono presentare la richiesta direttamente al Cantone.

Una volta generato e trasmesso all'emittente il certificato COVID-19, le informazioni personali del richiedente necessarie per l'emissione del certificato sono cancellate. Ciò vale anche per gli altri dati personali generati in questo contesto. Al fine di evitare abusi, il sistema salva tuttavia le informazioni che consentono di revocare i certificati COVID-19. Tra di esse figurano l'identificativo univoco (il cosiddetto «Unique Certificate Identifier», UVCi) e la relativa marca temporale. Queste informazioni sono salvate in un sistema d'informazione separato, non accessibile al pubblico e protetto in modo speciale, e possono essere utilizzate solo nel contesto ben delimitato menzionato.

Gli emittenti di certificati COVID-19 sono designati dai Cantoni o, per l'esercito, dal medico in capo dell'esercito. Ogni Cantone designa i servizi autorizzati a emettere certificati COVID-19 in base alla documentazione necessaria nonché almeno un servizio incaricato di trattare le richieste di certificati di vaccinazione COVID-19 o di certificati di guarigione dalla COVID-19 quando gli emittenti non dispongono di alcuna cartella clinica né documentazione primaria.

L'onere per l'emissione di certificati di vaccinazione e di test è esiguo. È quindi presumibile che sia coperto dalla remunerazione prevista per la vaccinazione o il test. Per i richiedenti, il certificato COVID-19 è gratuito, fatti salvi i casi menzionati all'articolo 11.

Per tutelare il diritto alla sfera privata e all'autodeterminazione informativa, oltre alle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati i professionisti coinvolti devono soddisfare anche i requisiti della Convenzione europea del 4 novembre 1950⁹ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nonché il Patto internazionale del 16 dicembre 1966¹⁰ relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II).

I sistemi d'informazione sono acquistati, gestiti e messi gratuitamente a disposizione dei Cantoni e di terzi dalla Confederazione.

Si applicano i principi fondamentali enumerati qui di seguito.

⁹ RS 0.101


¹⁰ RS 0.103.2

- La Confederazione gestisce un sistema per l'emissione di certificati COVID-19 compatibile con il *certificato digitale COVID dell'UE*. La chiave pubblica della Confederazione è depositata nell'UE per esame.
- In linea di principio, i certificati COVID-19 sono emessi sia in forma cartacea sia in formato digitale.
- La Confederazione mette a disposizione un sistema per generare e revocare i certificati COVID-19. Disciplina inoltre i punti essenziali dei requisiti per il trattamento delle richieste nonché per la creazione e la distribuzione dei certificati.
- Il sistema messo a disposizione dalla Confederazione per generare i certificati dispone di un'interfaccia utente grafica, che consente un'interazione, tramite un server web (Web GUI), per l'emissione manuale dei certificati COVID-19, nonché di un'interfaccia (API), che consente il collegamento di sistemi esistenti (p. es. soluzioni per la vaccinazione e/o sistemi primari nel settore sanitario).
- La Confederazione accompagna l'introduzione delle soluzioni nei Cantoni e l'integrazione dei sistemi cantonali e dei sistemi primari. Provvede anche a una comunicazione adeguata, in particolare in relazione all'attuazione pratica e al calendario.
- La presente ordinanza crea la base per consentire l'emissione di certificati COVID-19 per le persone guarite nell'ambito di una procedura automatizzata, in base alle informazioni contenute nel sistema di dichiarazione delle malattie trasmissibili.
- I Cantoni definiscono chi può emettere certificati COVID-19 sul loro territorio, designando determinati professionisti per ogni struttura (centro di vaccinazione, centro di test, ospedale, studio medico, farmacia ecc.); questi ultimi possono a loro volta far ricorso ad altre persone sotto la loro responsabilità per l'emissione dei certificati. L'autenticazione degli emittenti (i cosiddetti «authorized user») avviene tramite fornitori di identità elettroniche noti (p. es. HIN). Ciò significa che per gli emittenti non registrati è necessario un processo di onboarding.
- Conformemente al principio di protezione dei dati tramite la progettazione tecnica («privacy by design»), tutte le componenti del sistema come pure la sua organizzazione devono essere concepite in modo che siano trattati soltanto i dati personali richiesti dal sistema.
- Spetta agli emittenti trasmettere o consegnare i certificati COVID-19. La Confederazione può proporre ai Cantoni di assumere la stampa dei certificati in forma cartacea e la loro trasmissione al richiedente, mettendo a disposizione delle soluzioni che saranno introdotte gradualmente una volta adottata l'ordinanza e non saranno quindi integralmente operative al momento dell'entrata in vigore.
- La Confederazione mette a disposizione un'applicazione per i titolari dei certificati COVID-19 («applicazione per la conservazione») e per la verifica dei certificati COVID-19 da parte di terzi («applicazione per la verifica»):
 - l'applicazione per la conservazione mostra al titolare tutti i dati contenuti nel certificato COVID-19 nonché l'eventuale revoca del certificato;
 - l'applicazione per la verifica mostra alla persona incaricata della verifica solo i dati minimi necessari per verificare la validità del certificato e l'identità del titolare, ossia il nome, il cognome, la data di nascita di quest'ultimo nonché la validità del certificato COVID-19. Utilizzando l'«applicazione per la verifica» della Confederazione, la persona incaricata della

verifica non può quindi stabilire se il titolare del certificato è testato, vaccinato o guarito.

- I Cantoni vigilano affinché gli emittenti emettano e revochino i certificati conformemente alle prescrizioni federali e cantonali applicabili. Revocano una designazione se elementi inequivocabili indicano che l'emittente non soddisfa più le condizioni.
- Gli emittenti sono tenuti a revocare i certificati che non sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza o comprovano fatti che si rivelano inesatti. Se non lo fanno entro un termine utile, i certificati sono revocati dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) o dalle autorità cantonali competenti.

Panoramica grafica



4. Commenti alle singole disposizioni

Ingresso

L'ordinanza si fonda sull'articolo 6a capoversi 1, 4 e 5 della legge COVID-19. Il capoverso 1 delega al Consiglio federale la competenza di stabilire i requisiti del documento che certifica l'avvenuta vaccinazione contro la COVID-19, la guarigione da un'infezione da COVID-19 o il risultato del test COVID-19. Secondo il capoverso 4, il Consiglio federale può disciplinare l'assunzione dei costi del documento. Il capoverso 5 stabilisce che la Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni e di terzi un sistema per il rilascio del documento. La messa a disposizione di un sistema uniforme consente di riconoscere anche i certificati esteri.

Sezione 1: Oggetto

Articolo 1

Secondo la lettera a, l'ordinanza disciplina la forma, il contenuto, l'emissione e la revoca dei certificati emessi secondo la presente ordinanza (i cosiddetti certificati COVID-19) al fine di attestare:

- l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19 (certificato di vaccinazione COVID-19);
- la guarigione da un'infezione da SARS-CoV-2 confermata mediante un'analisi di biologia molecolare (certificato di guarigione dalla COVID-19);
- un risultato negativo di un test per il rilevamento del SARS-CoV-2 (certificato di test COVID-19).

L'ordinanza disciplina inoltre le direttive per la verifica dei certificati (*lett. b*), il riconoscimento dei certificati esteri equivalenti (*lett. c*; cfr. art. 22 seg.), i sistemi d'informazione gestiti dalla Confederazione (*lett. d*; cfr. art. 25 segg.), le applicazioni offerte dalla Confederazione ai titolari del certificato e alle persone incaricate della verifica (*lett. e*; cfr. art. 28 segg.) come pure i compiti dei Cantoni inerenti all'emissione, alla distribuzione e alla revoca dei certificati COVID-19 (*lett. f*). In determinati casi, l'ordinanza prevede infine l'addebito di costi ai richiedenti (*lett. g*; cfr. art. 11 cpv. 2 e art. 26a cpv. 3).

La presente ordinanza non disciplina invece la concessione di agevolazioni in virtù di certificati svizzeri o esteri attestanti la vaccinazione anti-COVID-19, il risultato negativo di un test per la COVID-19 o la guarigione dalla COVID-19. Eventuali differenziazioni secondo lo statuto d'immunizzazione o infezione nell'ambito dei piani di protezione prescritti dallo Stato ai privati sono attuate nell'ordinanza COVID-19 situazione particolare e nell'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori. A questo proposito si è verificato se i requisiti relativi ai piani di protezione potranno essere variabili e se offerte finora vietate o limitate potranno essere nuovamente accessibili ai titolari del relativo attestato d'immunizzazione o infezione.

Sezione 2: Emissione, forma e revoca dei certificati COVID-19

Articolo 2 Richiesta

Questa disposizione disciplina la procedura per richiedere un certificato COVID-19. I certificati sono emessi solo su richiesta (cfr. art. 6a cpv. 2 della legge COVID-19). Le persone vaccinate, risultate negative al test o guarite possono decidere liberamente

se chiedere l'emissione di un certificato COVID-19. La richiesta è indispensabile anche quale condizione per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione (dati sanitari). In caso di vaccinazione o test negativo non viene quindi automaticamente emesso un certificato COVID-19. Questa prescrizione è conforme al regolamento dell'UE sul *certificato digitale COVID dell'UE*, che prevede un rilascio automatico o su richiesta. I certificati COVID-19 non sono destinati a sostituire i documenti medici nel rapporto tra personale medico e pazienti.

La disposizione stabilisce che le richieste del certificato COVID-19 devono essere presentate a un emittente designato dal Cantone secondo gli articoli 6 o 7.

Articolo 3 Informazione e identificazione del richiedente

L'emittente del certificato COVID-19 è tenuto a informare il richiedente sul tipo e la portata del trattamento di dati necessario per la redazione e la firma del certificato (*cpv. 1 lett. a*). La creazione dei certificati COVID-19 presuppone il trattamento di dati degni di particolare protezione, segnatamente sullo stato di salute. Secondo l'articolo 14 della legge federale del 19 giugno 1992¹¹ sulla protezione dei dati (LPD), se vengono raccolti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità occorre informare la persona interessata. Questa disposizione si applica al trattamento di dati da parte di privati; in caso di trattamento di dati da parte di autorità cantonali (p. es. in un centro cantonale di vaccinazione) si applica il diritto cantonale sulla protezione dei dati, che prevede obblighi analoghi (riconoscibilità del trattamento di dati personali).

L'obbligo d'informazione dell'emittente si estende anche alle condizioni per la revoca dei certificati COVID-19 (*cpv. 1 lett. b*; cfr. commento all'art. 10).

Il certificato COVID-19 deve essere personale (art. 6a *cpv. 3* della legge COVID-19). Il *capoverso 2* prevede pertanto che possa essere emesso solo se l'identità del richiedente è nota. A tal fine, l'emittente può richiedere un documento di legittimazione, se necessario. Nelle situazioni in cui il certificato è emesso ad esempio dal medico di famiglia o dal centro di vaccinazione direttamente dopo la vaccinazione, la verifica dell'identità è già garantita, dal momento che prima della vaccinazione o del test bisogna identificarsi. A seconda della situazione è ammissibile anche l'identificazione mediante un codice SMS (p. es. in caso di richiesta del certificato a posteriori). Spetta agli emittenti rispettare queste prescrizioni.

Articolo 4 Creazione del certificato COVID-19 nel sistema per l'emissione di certificati

Per emettere (e revocare; cfr. art. 10 *cpv. 5*) i certificati COVID-19, gli emittenti devono utilizzare il sistema per l'emissione di certificati COVID-19 dell'UFIT di cui all'articolo 26. Per emettere un certificato, l'emittente trasmette al sistema le informazioni che devono essere inserite nello stesso (cfr. art. 12 segg.). Il sistema genera il certificato e lo trasmette all'emittente (*cpv. 2*). In determinate situazioni, il certificato è trasmesso o consegnato direttamente al richiedente, ad esempio in caso di emissione automatica di certificati di guarigione secondo l'articolo 8.

Occorre tener presente che l'emissione dei certificati, contestualmente a un test o una vaccinazione, da parte degli emittenti designati esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 di principio non rappresenta un compito pubblico, bensì un'attività, seppur disciplinata

¹¹ RS 235.1

dal diritto federale e sottoposta alla vigilanza dei Cantoni. A seconda dell'emittente, ossia del soggetto che tratta i dati per emettere il certificato, si applica il pertinente diritto in materia di protezione dei dati: in caso di emissione da parte del medico di famiglia, ad esempio, si applica la LPD, mentre in caso di emissione da parte di un servizio cantonale (certificato di guarigione secondo l'art. 8) o di un professionista del centro cantonale di vaccinazione si applica il diritto cantonale sulla protezione dei dati.

Articolo 5 Trasmissione o consegna del certificato COVID-19 al richiedente

Le modalità concrete di trasmissione o consegna dei certificati COVID-19 non sono definite in modo esaustivo. Gli emittenti sono responsabili del rispetto della protezione dei dati durante la consegna o la trasmissione. Secondo il *capoverso 1*, assicurano la trasmissione o la consegna rapida e sicura del certificato COVID-19 al richiedente.

Il certificato in forma cartacea può essere consegnato personalmente o inviato per posta. In caso di trasmissione elettronica, in particolare in caso di emissione a posteriori di certificati COVID-19, gli emittenti devono garantire che terzi non possano venire a conoscenza delle informazioni ivi contenute (*cpv. 2*). Devono quindi utilizzare opportuni metodi di codificazione. È ipotizzabile una soluzione che conservi i certificati in forma codificata fino al momento in cui il titolare non li estrae. L'emittente resta sempre responsabile del rispetto della protezione dei dati.

Secondo il *capoverso 3*, la Confederazione può proporre ai Cantoni di provvedere essa stessa alla stampa su carta dei certificati e alla loro trasmissione al richiedente. I Cantoni hanno la possibilità di gestire la stampa e la trasmissione dei certificati di guarigione e di vaccinazione tramite la Confederazione. Visto il volume elevato non è possibile garantire termini per la consegna. La trasmissione avviene per posta.

Secondo il *capoverso 4*, la Confederazione assume i costi per la stampa e la trasmissione dei certificati di vaccinazione delle persone completamente vaccinate fino al 14 luglio 2021. Se i Cantoni intendono continuare ad avvalersi di questa soluzione centralizzata, si vedranno fatturare i costi per la stampa e la trasmissione dei certificati. Concretamente, ciò riguarda tutti i certificati di vaccinazione delle persone completamente vaccinate a partire dal 15 luglio 2021.

Il termine per la ripercussione dei costi sui Cantoni è stato fissato al 15 luglio 2021 poiché attraverso la soluzione messa a disposizione dalla Confederazione per la stampa e la trasmissione tutte le persone già vaccinate dovrebbero aver ricevuto un certificato entro la fine di giugno, dopodiché la domanda potrà essere soddisfatta autonomamente dai Cantoni. Dopo un periodo transitorio di 14 giorni, i Cantoni dovrebbero infatti essere in grado di emettere certificati di vaccinazione COVID-19 sul posto e immediatamente. Per i richiedenti verrà quindi meno il periodo di attesa prima del recapito.

Ai Cantoni sono fatturati i costi effettivamente assunti dalla Confederazione per la stampa, la carta e la busta nonché la spedizione. Tali costi variano a seconda delle modalità di stampa desiderate (p. es. con lettera di accompagnamento, stampa su entrambi i lati ecc.) tra 0.20 e 0.40 franchi per lettera e a seconda del tipo di spedizione (Posta A: 0.90 franchi, Posta B: 0.75 franchi, invio in grandi quantità della Posta B: 0.48 franchi).

Per i certificati di guarigione, la Confederazione assume i costi per la stampa e la trasmissione fino al 31 dicembre 2022.

Questo disciplinamento dei costi è stato inserito all'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza sui certificati COVID-19 conformemente all'articolo 6a capoverso 3 della legge COVID-19.

Articolo 6 Disposizioni generali sugli emittenti dei certificati COVID-19

Questa disposizione disciplina le condizioni per la designazione degli emittenti di certificati COVID-19. Secondo il *capoverso 1* spetta ai Cantoni designare gli emittenti di tali certificati. Nell'ambito dell'esercito, gli emittenti sono designati dal medico in capo dell'esercito, che nell'esercito assolve i compiti di un medico cantonale (messaggio concernente la legge sulle epidemie; FF 2011 283, 371). Se sottopone al test o vaccina direttamente persone, anche l'esercito emette certificati COVID-19, adempiendo così il suo dovere ad esempio nei confronti delle persone soggette all'obbligo di leva, dei militari e dei collaboratori del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e sgravando al tempo stesso i Cantoni di questi compiti.

I Cantoni designano quindi:

- gli emittenti di certificati di vaccinazione COVID-19,
- gli emittenti di certificati di test COVID-19,
- gli emittenti di certificati di guarigione dalla COVID-19, nonché
- almeno un emittente per l'emissione successiva di certificati di vaccinazione COVID-19 e di certificati di guarigione COVID-19 (cfr. art. 7).

La designazione precisa il tipo di certificati che l'emittente può emettere.

I Cantoni possono designare nuovi emittenti in qualsiasi momento. È possibile designare a posteriori ad esempio professionisti in nuovi centri di vaccinazione (vaccinazione di richiamo) o nuovi medici partecipanti alla campagna di vaccinazione.

Secondo il *capoverso 2* possono essere designati emittenti di certificati COVID-19 solo persone fisiche che soddisfano le seguenti condizioni:

- la persona deve disporre delle conoscenze tecniche necessarie a valutare l'esistenza delle condizioni per l'emissione del relativo tipo di certificato. Nel caso dei laboratori e dei centri di vaccinazione può anche trattarsi di una persona che assume la responsabilità professionale (*lett. a*);
- gli emittenti devono utilizzare sistemi e prodotti informatici affidabili e sicuri, che consentano in particolare un'identificazione chiara e un'autenticazione certa. Entrano in considerazione fornitori di identità come ad esempio HIN (cfr. art. 30) (*lett. b*);
- gli emittenti devono applicare e rispettare le disposizioni di legge, segnatamente l'ordinanza sui certificati COVID-19 (*lett. c*).

Per effettuare il login devono essere designate emittenti persone fisiche poiché per motivi di sicurezza solo persone fisiche possono avere accesso al sistema. Anche nei centri di vaccinazione gestiti dai Cantoni, ad esempio, deve essere designata almeno una persona fisica responsabile, che può delegare il compito (cfr. cpv. 4).

Secondo il *capoverso 3*, la comunicazione degli emittenti designati dai Cantoni e dal medico in capo dell'esercito deve contenere informazioni sulla loro identità (*lett. a*), informazioni sul fornitore di servizi d'identificazione utilizzato e sull'identificativo con il quale quest'ultimo identifica la persona in questione (*lett. b*), l'indicazione dei certificati che l'emittente può emettere (*lett. c*) nonché la data di inizio e di fine del periodo di validità dell'autorizzazione (*lett. d*).

Il *capoverso 4* prevede che gli emittenti designati dal Cantone possano ricorrere ad altre persone sotto la loro responsabilità per emettere certificati COVID-19. Nella pratica non deve poter emettere certificati soltanto il personale medico autorizzato a effettuare la vaccinazione o il test, bensì anche il personale ausiliario, in particolare nei centri di vaccinazione o nei laboratori. Essendo responsabili degli atti e delle omissioni di queste persone, gli emittenti devono designare unicamente persone alle quali possono impartire istruzioni.

Secondo il *capoverso 5*, i Cantoni o le autorità cantonali competenti e il medico in capo dell'esercito vigilano affinché gli emittenti emettano e revochino i certificati conformemente alle prescrizioni federali e cantonali applicabili. Ciò vale anche per gli atti e le omissioni delle persone alle quali è fatto ricorso per emettere certificati COVID-19 secondo il *capoverso 4*.

Secondo il *capoverso 6*, i Cantoni sono tenuti in particolare a revocare una designazione e a comunicarlo all'UFIT se elementi inequivocabili indicano che l'emittente non soddisfa più le condizioni di cui al *capoverso 2*. In tal caso, l'UFIT cancella l'autorizzazione dell'emittente a creare certificati COVID-19 firmati.

Articolo 7 Emittenti per l'emissione successiva di certificati di vaccinazione COVID-19 e di certificati di guarigione COVID-19

L'*articolo 7* prevede che i Cantoni, ad esempio il medico cantonale, provvedano all'emissione di certificati di vaccinazione COVID-19 o di certificati di guarigione dalla COVID-19 quando gli emittenti di cui all'*articolo 6* non dispongono di alcuna cartella clinica né documentazione primaria. Siccome tutti i certificati sono emessi su richiesta, spetta alle persone vaccinate o guarite decidere se vogliono un certificato COVID-19 dopo una vaccinazione o una guarigione attestabile da un test riconosciuto. Secondo questo articolo possono tuttavia rivolgersi anche in un secondo tempo a un emittente designato dal Cantone per richiedere un certificato di vaccinazione o di guarigione COVID-19, se gli emittenti non dispongono di alcuna cartella clinica né documentazione primaria. Gli emittenti di cui al presente articolo emettono un certificato di vaccinazione e di guarigione COVID anche per le vaccinazioni ricevute o le guarigioni avvenute all'estero attestabili mediante un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2 e una conferma di guarigione o la revoca dell'isolamento (cfr. art. 16 cpv. 2). I Cantoni possono delegare questi compiti a un servizio che garantisce l'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, in particolare delle condizioni di cui agli articoli 10, 13 e 16.

L'obbligo di emettere un certificato di vaccinazione o di guarigione per una vaccinazione ricevuta all'estero o una guarigione avvenuta all'estero riguarda le persone senza la cittadinanza svizzera unicamente nella misura in cui sono titolari di un permesso di soggiorno svizzero (stranieri con permesso per dimoranti temporanei, permesso di dimora, permesso di domicilio o permesso per frontalieri, persone ammesse provvisoriamente, persone bisognose di protezione, diplomatici ecc.). In caso di emissione successiva di un certificato di vaccinazione sulla base di un vaccino autorizzato soltanto conformemente all'elenco per l'uso di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)¹², la persona per la quale deve essere rilasciato il certificato COVID deve presentarsi personalmente (cfr. art. 13 cpv. 2^{ter}). In linea di massima, le

¹² Ottenibile al link: <https://who.int> > About WHO > Teams > Regulation and Prequalification > Regulatory updates on COVID-19 > Emergency use listing for COVID-19 vaccines > *Status of COVID-19 Vaccines within WHO EUL/PQ evaluation process.*

richieste di emissione possono però essere presentate anche da terzi (p. es. dal datore di lavoro ecc.).

Capoverso 2: per l'elaborazione delle richieste di cui al capoverso 1 i Cantoni designano almeno un emittente, che goda di grande fiducia e abbia familiarità con l'utilizzazione di dati sanitari degni di particolare protezione. Questo presupposto è applicabile in caso di delega di tutti i compiti o di una parte di essi.

Secondo il *capoverso 3* le richieste, compresa la documentazione necessaria, ovvero un attestato di vaccinazione o di guarigione e un documento d'identità (cfr. art. 12), devono essere presentate in tedesco, francese, italiano o inglese oppure, se gli originali sono redatti in un'altra lingua, corredate da traduzioni autenticate. La documentazione stessa non deve tuttavia essere trasmessa in forma originale all'emittente.

Secondo il *capoverso 4*, in caso di dubbi sull'autenticità della documentazione presentata gli emittenti adottano i seguenti provvedimenti:

- possono chiedere al richiedente di comparire personalmente (*lett. a n. 1*);
- possono inoltre chiedere che siano presentate autenticazioni ufficiali dei documenti già presentati (*lett. a n. 2*) o altri documenti necessari per valutare la domanda (*lett. a n. 3*);
- infine viene precisato che, alle condizioni di cui all'articolo 62 della legge del 28 settembre 2012¹³ sulle epidemie (LEp), gli emittenti possono chiedere altre informazioni a servizi esteri competenti, segnatamente ai servizi responsabili del rilascio degli attestati di vaccinazione o guarigione presentati (*lett. b*).

Secondo il *capoverso 5*, la richiesta di emissione di un certificato COVID può essere respinta se, nonostante i provvedimenti di cui al capoverso 4, permangono dubbi sull'autenticità dei documenti presentati. In questi casi il richiedente non ha diritto ad alcun rimborso di un eventuale emolumento versato per l'elaborazione della richiesta.

Questo articolo si applica anche alle richieste presentate tramite l'Organo nazionale per la richiesta.

Articolo 7a Emittenti di certificati di test COVID-19 in caso di test mirati e ripetuti

Nel quadro dei cosiddetti test aggregati, le persone possono ottenere un certificato di test COVID-19 a condizione che l'analisi abbia dato esito negativo. Anche in questo caso non sono emessi automaticamente certificati di test COVID-19, ma soltanto su presentazione di una richiesta corrispondente. Il campione deve essere prelevato nel quadro di un test aggregato in una delle strutture menzionate alla lettera a mediante un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2 (p. es. test in scuole o aziende). Se il risultato del test aggregato è positivo, i Cantoni devono provvedere affinché siano emessi certificati di test COVID-19 anche a singole persone se sulla base del risultato queste ultime si sono sottoposte a un ulteriore test PCR (*lett. b*).

¹³ RS 818.101

Articolo 8 Procedura automatizzata per l'emissione di certificati di guarigione dalla COVID-19

L'articolo 8 riguarda nello specifico l'emissione da parte dei Cantoni, mediante una procedura automatizzata, di certificati di guarigione dalla COVID-19 sulla base del risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare. Con il consenso esplicito, libero e informato del richiedente che auspica l'emissione di un certificato di guarigione dalla COVID-19, i Cantoni possono confrontare i dati con quelli del sistema d'informazione centralizzato di cui all'articolo 60 LEp, in modo da verificare se la persona è stata contagiata ed è considerata guarita, ossia se sono soddisfatte le condizioni per emettere un certificato (cfr. art. 16).

Secondo il *capoverso 1*, i Cantoni possono consultare le informazioni sulla guarigione del richiedente nel sistema d'informazione di cui all'articolo 60 LEp e confrontarle con quelle contenute nella richiesta nell'ambito di una procedura automatizzata. A tal fine possono mettere a disposizione del richiedente un modulo di richiesta elettronico fornito dalla Confederazione (*cpv. 2*). La soluzione migliore è di rendere tale modulo disponibile nel sito Internet del Cantone.

Capoverso 3: se dal confronto con i dati consultati nel sistema d'informazione emerge che le condizioni per l'emissione di un certificato sono soddisfatte, il sistema per l'emissione dei certificati (art. 26) genera automaticamente il certificato.

Se dal confronto non emerge alcun risultato univoco o emerge un risultato negativo, secondo il *capoverso 4* il servizio cantonale competente contatta il richiedente e verifica manualmente se sono soddisfatte le condizioni per l'emissione di un certificato.

Secondo il *capoverso 5*, i Cantoni assicurano infine che il richiedente possa presentare la richiesta anche in formato cartaceo o in un altro modo adeguato.

Articolo 9 Forma dei certificati COVID-19

Questo articolo riguarda la forma in cui sono emessi i certificati COVID-19: sono emessi in forma cartacea o elettronica (*cpv. 1*). La presentazione del certificato COVID-19 in forma cartacea è equiparata alla variante puramente elettronica, tanto più che entrambi contengono il codice QR con il sigillo della Confederazione. Con i certificati COVID-19 non è quindi introdotto alcun obbligo (indiretto) di portare con sé uno smartphone. I richiedenti possono scegliere la forma in cui intendono ricevere il certificato. Questa disposizione è conforme ai regolamenti dell'UE sul *certificato digitale COVID dell'UE*. Per i certificati di test COVID-19 occorre tener presente che, siccome hanno una validità massima di 72 ore dal prelievo del campione, nella maggior parte dei casi una consegna in forma cartacea non ha molto senso e non deve quindi necessariamente essere offerta. L'applicazione per la conservazione messa a disposizione dalla Confederazione consente però di convertire i certificati COVID-19 in un formato stampabile.

Il *capoverso 2* prevede che i certificati COVID-19 siano muniti di un sigillo elettronico regolamentato secondo la legge federale del 18 marzo 2016¹⁴ sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (FiEle). Il sigillo consente di verificare l'autenticità e l'integrità delle informazioni contenute nel certificato. A tal fine, il sistema per l'emissione di certificati COVID-19 (art. 26) utilizza

¹⁴ RS 943.03

un certificato regolamentato secondo la FiEle emesso dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Secondo il *capoverso 3*, il contenuto dei certificati è presentato sia come testo leggibile senza mezzi ausiliari (testo stampato) sia come codice a barre a due dimensioni leggibile elettronicamente («codice QR»). Essendo sufficiente per verificare l'autenticità e l'integrità, tanto più che contiene tutte le informazioni e il sigillo elettronico, il codice QR può essere considerato un certificato COVID-19 da solo. La parte leggibile senza mezzi ausiliari costituisce invece un certificato COVID-19 solo in combinazione con il codice QR, che contiene il sigillo elettronico e quindi un cosiddetto artefatto digitale.

Il *capoverso 4* stabilisce che i certificati sono emessi in una delle lingue ufficiali della Confederazione e in inglese. Il richiedente può scegliere liberamente la lingua ufficiale e il sistema crea automaticamente il certificato in tale lingua e in inglese. Il requisito dell'emissione in inglese scaturisce dai regolamenti dell'UE sul *certificato digitale COVID dell'UE* e mira a garantire una miglior interoperabilità del certificato.

Secondo il *capoverso 5*, i certificati COVID-19 sono dotati di un identificativo univoco, ricavato dalle informazioni contenute nel certificato COVID-19 mediante una funzione crittografica di hash (algoritmo SHA-384). Le funzioni di hash sono funzioni unidirezionali, ovvero non invertibili. Da solo, l'identificativo univoco non consente quindi di risalire al contenuto del certificato COVID-19.

Articolo 10 Revoca dei certificati COVID-19

Secondo il *capoverso 1*, gli emittenti di cui agli articoli 6 e 7 e le autorità cantonali competenti possono revocare un certificato COVID-19 su richiesta del titolare. La possibilità di revoca non è limitata all'emittente del certificato.

Un certificato COVID-19 è revocato, su richiesta del titolare, se questi dimostra in modo verosimile che:

- il certificato COVID-19 contiene informazioni errate (*lett. a*) o
- si verificano ripetutamente errori durante la verifica dell'autenticità, della validità o dell'integrità (*lett. b*).

Secondo il *capoverso 2*, la richiesta di revoca deve contenere l'identificativo univoco del certificato da revocare (*lett. a*), essendo necessario per la revoca (cfr. art. 27), come pure informazioni sull'identità del titolare (*lett. b*). La richiesta di revoca deve essere motivata.

Il *capoverso 3* stabilisce che gli emittenti sono tenuti a revocare i certificati da loro emessi che non sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza o comprovano fatti che si rivelano inesatti. Vi rientrano i certificati COVID-19 contenenti informazioni errate o quelli creati utilizzando abusivamente l'autorizzazione di un emittente. Sono inclusi anche i certificati COVID-19 creati in seguito al furto o allo smarrimento di mezzi di autenticazione oppure ad altre forme di impiego abusivo del sistema. Possono inoltre essere revocati i certificati di vaccinazione COVID-19 emessi per una dose di vaccino rivelatasi a posteriori inefficace – ad esempio a causa di uno scongelamento non conforme. Questa revoca avviene automaticamente, senza che il titolare del certificato debba presentare alcuna richiesta di revoca.

Secondo il *capoverso 4*, l'UFIT e le autorità cantonali competenti revocano i certificati al posto dell'emittente se questi non effettua la revoca entro il termine utile secondo i capoversi 1 o 3.

Secondo il *capoverso 5*, per tutti i tipi di certificati COVID-19 la revoca è effettuata attraverso il sistema per l'amministrazione dei certificati di firma di cui all'articolo 25, registrando i certificati in questione nel servizio per la comparazione con i certificati revocati di cui all'articolo 27. Al sistema sono trasmessi unicamente gli identificativi dei certificati revocati.

Se revocano un certificato COVID-19, gli emittenti devono documentare la revoca indicando l'identificativo univoco e i motivi della revoca. L'emittente deve conservare la documentazione al fine di garantire la tracciabilità della decisione (*cpv. 6*).

La revoca dei certificati è gratuita (cfr. commento all'art. 11) e può avvenire in qualsiasi momento durante il periodo di validità del certificato.

Articolo 11 Gratuità

Il *capoverso 1* stabilisce che, in linea di principio, l'emissione e la revoca di certificati COVID-19 sono gratuite per il richiedente. Il principio di gratuità dell'emissione scaturisce dai regolamenti dell'UE, che limitano tuttavia la gratuità alla prima emissione di un certificato COVID come pure alle vaccinazioni, ai test e alle guarigioni avvenuti entro i confini nazionali.

Secondo il *capoverso 2*, i Cantoni possono in particolare introdurre una partecipazione adeguata ai costi in caso di emissione ripetuta (*lett. a*)

I Cantoni possono inoltre prevedere la possibilità di chiedere una partecipazione adeguata ai costi dell'emissione di certificati per le persone non domiciliate nel Cantone in cui è presentata la richiesta (*cpv. 2 lett. b*).

In ogni caso, la gratuità si riferisce unicamente all'emissione di certificati COVID-19. I servizi associati, forniti ad esempio da medici, centri di vaccinazione, farmacisti ecc., non sono contemplati da questa disposizione.

Sezione 3: Contenuto generale di tutti i certificati COVID-19

Articolo 12

L'articolo 12 contiene il rimando all'allegato 1, che stabilisce quali informazioni devono figurare in tutti i tipi di certificati COVID-19, ossia i dati sull'identità del titolare (cognome e nomi ufficiali come pure data di nascita) (*cpv. 1 lett. a*). Questi dati devono essere verificati sulla base di un documento d'identità anche nel quadro del controllo dei certificati. In entrambi i casi non è tuttavia richiesto un documento ufficiale: è sufficiente un attestato non falsificabile contenente i dati menzionati e una foto del titolare. Possono dunque essere impiegati a tale scopo, tra gli altri, anche lo SwissPass, una tessera di legittimazione dell'università o simili, una «CartaCultura» ecc.

Inoltre tutti i certificati COVID-19 contengono l'indicazione del Paese in cui è stato somministrato il vaccino o eseguito il test nonché l'editore del certificato (*cpv. 1 lett. b*). Siccome per sigillare i certificati COVID-19 è impiegato un certificato regolamentato emesso dall'UFSP secondo la FiEle, l'editore sarà sempre «Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)». L'UFSP stesso non emette tuttavia certificati, la cui emissione è di competenza unicamente dei Cantoni e degli emittenti da questi designati (cfr. art. 6 seg.).

I certificati leggibili senza mezzi ausiliari contengono infine la seguente nota (cpv. 2): «Il presente certificato non è un documento di viaggio. I dati scientifici relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 continuano a evolvere, anche alla luce delle nuove varianti del virus che destano preoccupazione. Prima di mettersi in viaggio, verificare le misure sanitarie pubbliche applicabili e le relative restrizioni applicabili nel luogo di destinazione.» (*lett. a*). Questo requisito scaturisce dai regolamenti dell'UE sul *certificato digitale COVID dell'UE*.

Sezione 4: Certificati di vaccinazione COVID-19

Articolo 13 Condizioni

Secondo il *capoverso 1* possono essere emessi certificati di vaccinazione COVID-19 solo per i vaccini omologati in Svizzera, autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) o autorizzati conformemente all'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS. Entrano in considerazione per l'emissione di un certificato COVID svizzero anche i vaccini che presentano comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato secondo la presente ordinanza, in particolare il vaccino di AstraZeneca, fabbricato in vari Paesi, in parte da licenziatari terzi, e di conseguenza etichettato con varie designazione del prodotto. In relazione alla completezza del programma vaccinale nonché all'inizio e alla durata di validità dei certificati di vaccinazione COVID-19 è determinante l'articolo 15 in combinato disposto con l'allegato 2 numero 3 (cfr. anche cpv. 3).

Il *capoverso 2* disciplina le varie opzioni per richiedere l'emissione di un certificato. Si distinguono essenzialmente due possibilità: nel primo caso, la richiesta è presentata al momento della vaccinazione (*lett. a*). Nel secondo caso, la richiesta è presentata in un momento successivo (*lett. b e c*). Oltre all'aspetto temporale, questa disposizione disciplina anche la documentazione alla base della richiesta. Nel primo caso, la richiesta si basa sulla cartella clinica in possesso dell'emittente del certificato o sulla documentazione primaria, ossia sui sistemi di gestione della vaccinazione o documentazione impiegati dai Cantoni, ad esempio Onedoc o Vacme (*lett. a e b*). Nel secondo caso, la richiesta si basa su altri giustificativi attestanti la vaccinazione (*lett. c*).

Secondo il *capoverso 2 lettera a*, i certificati possono essere emessi al momento della vaccinazione. In tal caso, il certificato di vaccinazione è emesso *uno actu* con la vaccinazione; quest'ultima è documentata nella cartella clinica del paziente.

Secondo il *capoverso 2 lettera b*, i certificati possono anche essere emessi in un momento successivo, se la cartella clinica a disposizione dell'emittente attesta la vaccinazione effettuata con un vaccino omologato in Svizzera e la relativa data. Esempio: una paziente vaccinata dal medico di famiglia (designato dall'autorità cantonale competente emittente di certificati di vaccinazione COVID-19 secondo l'articolo 6) può richiedere al medico un certificato di vaccinazione COVID-19 in un momento successivo, dal momento che il medico è in possesso della cartella clinica.

Il *capoverso 2 lettera c* si occupa invece unicamente dell'emissione a posteriori di certificati di vaccinazione COVID-19 nei casi in cui l'emittente non dispone di alcuna cartella clinica del richiedente. È il caso in particolare quando la vaccinazione è stata effettuata all'estero o se la cartella clinica è in possesso di un altro fornitore di prestazioni, che non è un emittente designato dal Cantone (p. es. perché non intende utilizzare i sistemi informatici di autenticazione necessari per emettere i certificati COVID-19).

Il richiedente deve provare che la vaccinazione è avvenuta e fornire le informazioni richieste per l'emissione del certificato secondo l'articolo 14. Siccome attualmente i Cantoni non gestiscono la documentazione della vaccinazione in modo uniforme, la somministrazione del vaccino può essere attestata in vari modi. Sono ammessi i seguenti giustificativi:

- certificati internazionali di vaccinazione secondo l'articolo 36 del Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 2005¹⁵ (n. 1),
- attestazioni della vaccinazione fornite dai centri cantonali di vaccinazione (n. 2),
- certificati di vaccinazione o il modello blu messo a disposizione dall'UFSP, a condizione che contengano l'indicazione del vaccino somministrato nonché la firma o il timbro del professionista della salute responsabile in Svizzera (n. 3),
- altri documenti svizzeri o esteri comprovatamente autentici e validi (n. 4).

Per l'emissione di certificati COVID-19 per i vaccini non omologati Svizzera né autorizzati nell'UE, ma autorizzati conformemente all'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS vigono in aggiunta le seguenti condizioni secondo l'*articolo 2^{ter}*: il richiedente deve presentarsi personalmente presso uno degli emittenti di cui all'articolo 7. Ciò può avvenire al momento della presentazione della richiesta o della consegna del certificato oppure in un'altra fase del processo di emissione del certificato.

Secondo il *capoverso 3*, nel caso di un'emissione di cui al capoverso 2 lettera c la richiesta di certificato COVID-19 deve essere presentata presso un emittente di cui all'articolo 7, poiché la verifica degli attestati di vaccinazione presuppone competenze e procedure particolari (cpv. 3). Un certificato per vaccinazioni ricevute all'estero può essere emesso solo in caso di vaccinazione completa. La completezza della vaccinazione è determinata dalle disposizioni nell'allegato 2 numero 3.

Articolo 14 Contenuto

L'*articolo 14* disciplina il contenuto dei certificati di vaccinazione COVID-19. Per ogni vaccinazione, questi ultimi devono contenere le seguenti informazioni:

- dati sull'identità della persona vaccinata: cognome ufficiale, nomi ufficiali e data di nascita (all. 1, n. 2). Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, se necessario l'emittente del certificato verifica l'identità del richiedente chiedendogli un documento di legittimazione (cfr. art. 12). L'identità deve assolutamente essere verificata al momento dell'emissione per via dei requisiti relativi alla correttezza dei dati nonché del potenziale di abusi e del corrispondente rischio di perdita di fiducia nei confronti del certificato (cfr. art. 12);
- informazioni generali sul certificato COVID-19 (all. 1 n. 2): Paese in cui è stato somministrato il vaccino ed editore (UFSP);
- informazioni sul vaccino somministrato (all. 2 n. 2): malattia o agente patogeno contro il quale è stato somministrato il vaccino (COVID-19), vaccino, preparato vaccinale, fabbricante o titolare dell'omologazione del vaccino, quantità di dosi di vaccino somministrate nell'ambito di una serie e quantità complessiva di dosi di vaccino, data di somministrazione dell'ultima dose;

¹⁵ RS 0.818.103

- identificativo univoco e sigillo elettronico regolamentato per la verifica elettronica del certificato (art. 9 cpv. 5).

In base ai requisiti dell'UE deve essere emesso un certificato per ogni dose di vaccino somministrata. Il certificato indica se la vaccinazione è considerata completa. A questo proposito è determinante l'allegato 2 numero 3. Il certificato non contiene tuttavia altre informazioni su vaccinazioni precedenti né sulla durata di validità o sulla data di scadenza, che può cambiare.

Articolo 15 Validità

L'*articolo 15* disciplina l'inizio e la durata di validità dei certificati di vaccinazione COVID-19. Queste indicazioni si applicano sia all'emissione di certificati di vaccinazione secondo l'articolo 13 e seguenti sia alla verifica di certificati di vaccinazione esteri riconosciuti secondo gli articoli 22 o 23. L'inizio della validità dipende dal vaccino somministrato e dalla quantità di dosi necessarie per la vaccinazione completa:

- a. per una vaccinazione che prevede due dosi di vaccino (p. es. Comirnaty®, COVID-19 Vaccine Moderna, AstraZeneca, Sinopharm BIBP, Sinovac, Covishield™): il giorno della somministrazione della seconda dose (all. 2 n. 1.1 lett. a);
- b. per una vaccinazione che prevede una dose unica (Janssen): il 22° giorno dopo la somministrazione della dose (all. 2 n. 1.1 lett. b);
- c. per una vaccinazione di richiamo dopo un'immunizzazione di base completa: il giorno della somministrazione della dose (all. 2 n. 1.1 lett. b);
- d. per le persone con un'infezione da SARS-CoV-2 pregressa confermata (all. 2 n. 3.3.2 lett. b):
 1. il giorno della somministrazione della dose unica di un vaccino secondo il numero 1.1 lettera a,
 2. il 22° giorno dopo la somministrazione della dose unica di un vaccino secondo l'allegato 2 numero 1.2.

In base allo stato attuale delle conoscenze, i certificati sono validi 270 giorni (cfr. all. 2 n. 1.1).

Questa procedura è giustificata dal fatto che due settimane dopo la prima vaccinazione con i vaccini a mRNA omologati attualmente in Svizzera e reperibili in commercio si raggiunge già una buona protezione vaccinale, che si aggira sul 70 per cento. Una protezione vaccinale ottimale, pari al 90 per cento, subentra da sette a 14 giorni dopo la seconda dose. Sono eccettuati i vaccini che prevedono una dose unica: in questo caso, il certificato è valido solo a partire dal 22° giorno dopo la somministrazione. La competenza di stabilire l'inizio e la durata di validità dei certificati COVID-19 è stata attribuita al Dipartimento federale dell'interno (DFI) (art. 33), previa consultazione del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Lo stato delle conoscenze evolve continuamente.

Ai certificati esteri riconosciuti si applicano in particolare gli articoli 24 e 29 capoverso 2 lettera b, che prevedono che alla verifica dei certificati esteri si applicano le stesse regole come per i certificati COVID-19. Per questo motivo l'allegato 2 numero 1.1 si riferisce anche alle disposizioni sulla validità dei certificati di vaccinazione COVID-19 per i vaccini non omologati in Svizzera, ossia quelli autorizzati dall'EMA per l'UE o autorizzati conformemente all'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS.

Sezione 5: Certificati di guarigione dalla COVID-19

Articolo 16 Condizioni

L'*articolo 16* disciplina le condizioni per l'emissione di certificati di guarigione dalla COVID-19. Secondo il *capoverso 1* questi ultimi sono emessi, su richiesta, se la persona attesta di essere stata contagiata dal SARS-CoV-2 e di essere considerata guarita. Il contagio deve essere attestato con il risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2.

Possono essere emessi certificati di guarigione dalla COVID-19 anche per infezioni da SARS-CoV-2 avvenute all'estero attestabili in modo inequivocabile mediante un'analisi di biologia molecolare.

Per le richieste di emissione di un certificato di guarigione dalla COVID-19 di cui al *capoverso 1* in caso di malattia superata all'estero, secondo il *capoverso 2* valgono requisiti più severi in relazione ai documenti richiesti. Secondo la lettera a l'attestazione del risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare deve contenere cognome, nome e data di nascita del richiedente (*n. 1*), data e ora del prelievo del campione (*n. 2*) nonché nome e indirizzo del centro di test o dell'istituzione che ha effettuato il test (*n. 3*). La guarigione deve inoltre essere attestata con una conferma della revoca dell'isolamento o un certificato medico che confermi la guarigione, incluso il nome e l'indirizzo del servizio competente (*lett. b*). Per il resto valgono le disposizioni dell'articolo 7. Non possono essere emessi certificati di guarigione dalla COVID-19 per le infezioni contratte all'estero attestate soltanto dal risultato positivo di un test rapido per il SARS-CoV-2.

È di competenza dei Cantoni designare gli emittenti che soddisfano i requisiti summenzionati.

Articolo 17 Contenuto

Questo articolo disciplina il contenuto dei certificati di guarigione dalla COVID-19 emessi sulla base di un'analisi di biologia molecolare positiva ispirandosi ai regolamenti dell'UE sul *certificato digitale COVID dell'UE*. I certificati di guarigione contengono le seguenti informazioni:

- dati sull'identità della persona guarita: cognome ufficiale, nomi ufficiali e data di nascita (all. 1 n. 1). Conformemente all'articolo 3 *capoverso 2*, se necessario l'emittente del certificato verifica l'identità del richiedente chiedendogli un documento di legittimazione (cfr. art. 12). L'identità deve assolutamente essere verificata al momento dell'emissione per via dei requisiti relativi alla correttezza dei dati nonché del potenziale di abusi e del corrispondente rischio di perdita di fiducia nei confronti del certificato;
- informazioni generali sul certificato di guarigione dalla COVID-19 (all. 1 n. 2): Paese in cui è stato eseguito il test ed editore (UFSP);
- informazioni sulla malattia contratta e sulla guarigione (all. 3 n. 2): malattia o agente patogeno dal quale è guarito il titolare del certificato (COVID-19), data del primo risultato positivo di un test, data d'inizio e di fine della validità del certificato in Svizzera (al massimo 180 giorni dopo il primo risultato positivo del test);
- identificativo univoco e sigillo elettronico regolamentato per la verifica del certificato (art. 9 cpv. 5).

Articolo 18 Validità

L'inizio e la durata di validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 sono basati sull'allegato 3 numero 1. Per i certificati di guarigione dalla COVID-19 emessi sulla base di un'analisi di biologia molecolare positiva la validità ha inizio l'undicesimo giorno dopo che il contagio è stato confermato (contando anche il giorno del test); la durata di validità è di 180 giorni calcolati dal giorno del risultato del test (all. 3 n. 1.2).

Il *capoverso 5* contiene una disposizione che chiarisce che i certificati di guarigione dalla COVID-19 possono essere validi anche oltre la data di scadenza iscritta. In questo modo è possibile garantire la compatibilità delle serie di dati per certificati di guarigione dalla COVID-19 con le disposizioni del regolamento principale che prevede una durata massima di validità di 180 giorni, compresa relativa data di scadenza (cfr. n. 43 e all. 3 n. 3 lett. h).

La competenza di adeguare l'allegato 3 allo stato delle conoscenze scientifiche spetta al DFI, che decide previa consultazione del DFF e del DFAE e conformemente agli standard armonizzati a livello mondiale ai fini dell'interoperabilità e del riconoscimento internazionale.

Sezione 6: Certificati di test COVID-19

Articolo 19 Condizioni

Questo articolo disciplina le condizioni per l'emissione di certificati di test COVID-19. Secondo il *capoverso 1*, le persone risultate negative a un test (PCR o test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale) ricevono un certificato di test COVID-19. Quest'ultimo è emesso su richiesta. Quali test sono ammesse le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 (tampone nasale o test salivare PCR) e i test rapidi SARS-CoV-2 eseguiti da una persona appositamente formata.

I test rapidi SARS-CoV-2 ammessi in Svizzera sono definiti all'articolo 24a dell'ordinanza 3 COVID-19 (i cosiddetti test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale). Secondo l'articolo 24c dell'ordinanza 3 COVID-19, l'elenco dei test rapidi SARS-CoV-2 ammessi è aggiornato e pubblicato sul sito Internet dell'UFSP. Dei test rapidi SARS-CoV-2 ammessi possono essere impiegati per l'emissione di certificati di test COVID-19 solo quelli che soddisfano i requisiti minimi di cui all'allegato 5a numero 2. I certificati di test COVID-19 per i test rapidi SARS-CoV-2 possono inoltre essere emessi solo a condizione che tali test siano autorizzati nell'UE per l'emissione di un certificato digitale COVID dell'UE. I test ammessi e impiegati a livello dell'UE sono iscritti nell'elenco dei test antigenici rapidi COVID-19 tenuto dal comitato per la sicurezza sanitaria dell'UE (versione del 18 febbraio 2021 e i suoi aggiornamenti). La Svizzera recepisce la raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021¹⁶, che stabilisce un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE, compresi eventuali ulteriori sviluppi, per garantire il riconoscimento dei certificati svizzeri. Per i campioni negativi prelevati dalla cavità nasale e non dalla cavità rinofaringea (*naso-pharynx*) nonché per campioni di saliva negativi non può tuttavia in nessun caso essere emesso un certificato di test COVID-19 sulla base di un test rapido SARS-CoV-2.

¹⁶ Raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (2021/C 24/01), GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1.

Secondo il *capoverso 1^{bis}*, l'UFSP tiene e pubblica un elenco corrispondente dei test rapidi SARS-CoV-2 ammessi per l'emissione di certificati di test COVID-19.

Secondo il *capoverso 1^{ter}*, non possono essere emessi certificati in alcuni casi in cui la Confederazione assume le spese per il test e l'emissione del certificato. Ciò riguarda in particolare i test quando la persona da testare asserisce di avere sintomi, in quanto si potrebbero altrimenti ottenere certificati gratuiti simulando i sintomi.

A differenza dei certificati di vaccinazione e di guarigione dalla COVID-19, il certificato di test COVID-19 può essere richiesto al più tardi al momento del prelievo del campione (*cpv. 2*). Vista la breve durata di validità del test (al massimo 72 ore) non è possibile presentare una richiesta a posteriori.

Articolo 20 Contenuto

Questo articolo disciplina le informazioni che devono figurare nei certificati di test COVID-19 conformemente ai regolamenti dell'UE sul *certificato digitale COVID dell'UE*. I certificati devono contenere le seguenti informazioni:

- dati sull'identità della persona testata: cognome ufficiale, nomi ufficiali e data di nascita (all. 1 n. 1). Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, se necessario l'emittente del certificato verifica l'identità del richiedente chiedendogli un documento di legittimazione (cfr. art. 12). L'identità deve assolutamente essere verificata al momento dell'emissione per via dei requisiti relativi alla correttezza dei dati nonché del potenziale di abusi e del corrispondente rischio di perdita di fiducia nei confronti del certificato;
- informazioni generali sul certificato di test COVID-19 (all. 1 n. 2): Paese in cui è stato eseguito il test ed editore (UFSP);
- informazioni sul test eseguito (all. 4 n. 3): malattia o agente patogeno per il cui rilevamento è stato eseguito il test (COVID-19), tipo di test, nome del test (in caso di test rapido SARS-CoV-2 o analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2), fabbricante del test (in caso di test rapido SARS-CoV-2 o analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2), data e ora di prelievo del campione, risultato del test, centro di test o struttura presso cui è stato eseguito il test;
- identificativo univoco e sigillo elettronico regolamentato per la verifica elettronica del certificato (art. 9 cpv. 5).

Articolo 21 Validità

I certificati sono validi a partire dalla loro emissione per al massimo 72 ore a partire dal prelievo del campione.

L'inizio e la durata di validità dei certificati di test COVID-19 si basano sull'allegato 4 numero 2. La durata di validità è di 72 ore per i test PCR e di 24 ore per i test rapidi SARS-CoV-2 o le analisi immunologiche di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2.

Spetta al DFI adeguare l'allegato allo stato delle conoscenze scientifiche e agli standard armonizzati a livello mondiale, previa consultazione del DFF e del DFAE, al fine di garantire l'interoperabilità e il riconoscimento internazionale (cfr. art. 33).

Sezione 7: Certificati esteri

Articolo 22 Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS

L'*articolo 22* disciplina il riconoscimento da parte della Svizzera dei certificati COVID-19 emessi dagli Stati membri dell'UE e dell'AELS. I certificati riconosciuti in Svizzera figurano nell'allegato 5 numero 1. In base al regolamento europeo vigente, i certificati emessi dagli Stati membri dell'UE e dell'AELS sono equiparati ai certificati COVID-19 emessi secondo la presente ordinanza. Il riconoscimento dei certificati presuppone la reciprocità. Il riconoscimento del certificato svizzero a livello europeo avviene tramite un atto di esecuzione della Commissione europea (*cpv. 1*).

Il DFI ha la competenza di aggiornare l'elenco dei certificati riconosciuti nell'allegato 5, previa consultazione del DFF e del DFAE (*cpv. 2*).

Capoverso 3: per i certificati di vaccinazione, il riconoscimento dei certificati emessi dagli Stati membri dell'UE e dell'AELS è obbligatorio solo per i vaccini autorizzati dall'EMA. La Svizzera non è quindi tenuta a riconoscere i certificati di vaccinazione per vaccini non autorizzati dall'EMA, la cui distribuzione è stata autorizzata temporaneamente in virtù dell'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 2001/83/CE¹⁷, né quelli per vaccini anti COVID-19 autorizzati dall'OMS nell'ambito della procedura per le situazioni di emergenza. Se tuttavia la Svizzera dovesse riconoscere certificati di vaccinazione con un vaccino non autorizzato dall'EMA dovrebbe riconoscere anche i certificati rilasciati per lo stesso vaccino dagli Stati membri dell'UE o dell'AELS.

Articolo 23 Riconoscimento di altri certificati esteri

Questo articolo disciplina il riconoscimento, da parte della Svizzera, di certificati rilasciati da Stati non appartenenti all'UE o all'AELS.

Secondo il *capoverso 1*, i certificati esteri riconosciuti figurano nell'allegato 5 numero 2. Spetta al DFI esaminare i criteri per l'adeguamento dell'elenco, previa consultazione del DFF e del DFAE. Il DFI può in particolare limitare il riconoscimento al criterio della reciprocità concessa dallo Stato in questione. L'elenco dei certificati riconosciuti menziona il tipo di certificati (di vaccinazione, test o guarigione) riconosciuti per ciascuno Stato; se sono soddisfatte le condizioni per il riconoscimento dei certificati di vaccinazione, ma non quelle per i certificati di guarigione rilasciati da tale Stato, i certificati di vaccinazione possono essere riconosciuti lo stesso.

Il regolamento dell'UE sul *certificato digitale COVID dell'UE* prevede un meccanismo di riconoscimento dei certificati COVID-19 rilasciati da Stati terzi. Tali certificati devono essere stati rilasciati secondo norme e sistemi tecnologici che sono interoperabili con il quadro di fiducia creato in base al regolamento europeo, che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità del certificato e che contengono i dati richiesti. La Commissione valuta se i certificati soddisfano le condizioni necessarie. In caso affermativo, adotta un atto delegato o un atto di esecuzione. Per garantire la validità di tali certificati di Stati terzi anche in Svizzera, occorre adeguare l'allegato 5 dell'ordinanza, cosa che in base al *capoverso 2* il DFI può fare autonomamente (cfr. art. 34, che attribuisce al DFI la competenza di concludere lo scambio di note).

¹⁷ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GU 311 del 28.11.2001, pag. 67-128.

Il *capoverso 2* prevede quindi il riconoscimento, da parte della Svizzera, dei certificati di Stati terzi riconosciuti dalla Commissione europea in base al regolamento dell'UE sul *certificato digitale COVID dell'UE*. Tali certificati sono riconosciuti provvisoriamente finché non è garantito il riconoscimento reciproco. Se non è garantita la reciprocità, il Paese deve essere stralciato dall'allegato.

Inoltre secondo il *capoverso 3* sono riconosciuti i certificati di altri Stati terzi, se soddisfano le seguenti condizioni:

- il certificato deve contenere le stesse informazioni del certificato COVID-19 (*lett. a*);
- l'autenticità, la validità e l'integrità delle informazioni contenute nei certificati esteri devono poter essere verificate elettronicamente (*lett. b*);
- le condizioni per l'emissione devono essere equivalenti a quelle per il certificato COVID-19 (*lett. c*). Non deve trattarsi necessariamente di attestati per i vaccini omologati da Swissmedic né dei test autorizzati per i certificati di test COVID-19.

Il DFI cancella dall'elenco i certificati che non soddisfano più le condizioni (*cpv. 4*).

Articolo 24 Importanza del riconoscimento

Secondo questa disposizione, i certificati esteri riconosciuti ai sensi dell'articolo precedente sono equiparati ai certificati COVID-19 emessi secondo la presente ordinanza. Ciò significa ad esempio che ai certificati di vaccinazione esteri riconosciuti si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2 numero 1 per quanto riguarda l'inizio e la durata di validità. I certificati COVID-19 esteri riconosciuti sono quindi trattati dalle applicazioni per la conservazione e per la verifica (art. 28, 28a e 29) come i certificati emessi secondo la presente ordinanza.

Sezione 8: Sistemi d'informazione della Confederazione e software da essa messi a disposizione

Articolo 25 Sistema per l'amministrazione dei certificati di firma

Il sistema per l'amministrazione dei certificati di firma costituisce il backend nazionale e il gateway per il *certificato digitale COVID dell'UE*. È gestito dall'UFIT.

Il sistema serve alla condivisione di chiavi crittografiche, sotto forma di certificati X.509, con sistemi esteri (*lett. a*), ossia alla condivisione di informazioni per la verifica dell'autenticità, dell'integrità e della validità dei certificati COVID-19 nazionali. Tutti i Paesi partecipanti al *certificato digitale COVID dell'UE* mettono a disposizione un backend, che consente di verificare l'autenticità della firma dei certificati interoperabili esteri senza trattare dati personali. È inoltre ipotizzabile che, in futuro, i sistemi nazionali per l'amministrazione dei certificati di firma si scambieranno direttamente chiavi crittografiche. Nell'ambito del *certificato digitale COVID dell'UE* non è invece attualmente prevista la condivisione di un elenco dei certificati revocati. Non è quindi possibile verificare la validità o la nullità dei certificati COVID-19 esteri revocati.

Il sistema per l'amministrazione dei certificati di firma serve inoltre a mettere le chiavi crittografiche a disposizione delle applicazioni per la verifica e la conservazione dei

certificati sotto forma di certificati X.509 (*lett. b*). Il sistema per l'amministrazione dei certificati di firma tratta solo certificati di firma e quindi nessun dato personale.

Articolo 26 Sistema per l'emissione di certificati COVID-19

Secondo il *capoverso 1*, il sistema per l'emissione di certificati COVID-19 è gestito dall'UFIT e utilizzato dagli emittenti per generare e trasmettere certificati COVID-19 interoperabili. A tal fine, gli emittenti possono inviare richieste di creazione di certificati COVID-19, unitamente alle informazioni necessarie, al sistema per l'emissione di certificati COVID-19 attraverso un cosiddetto Web-GUI (interfaccia).

In base alle informazioni trasmesse, il sistema genera un certificato COVID-19 il cui codice QR, munito di un sigillo elettronico regolamentato dell'UFSP, serve per verificare l'autenticità, l'integrità e la validità¹⁸. Il sistema può essere utilizzato dagli emittenti anche per revocare certificati emessi. A tal fine il sistema verifica se la richiesta proviene da un emittente designato e, in caso affermativo, se è possibile registrare l'identificativo univoco nel sistema per la comparazione con i certificati revocati di cui all'articolo 27.

Secondo il *capoverso 2*, l'UFIT provvede affinché i dati personali dei richiedenti siano utilizzati solo per la redazione, la firma e la trasmissione dei certificati COVID-19 e successivamente completamente distrutti. Le stesse prescrizioni si applicano ai dati personali trasmessi nell'ambito della revoca dei certificati. Per trasmettere i certificati COVID-19 sono utilizzate connessioni crittografate tra il sistema per l'emissione di certificati COVID-19 e i relativi sistemi degli emittenti.

Il *capoverso 3* stabilisce che, al fine di individuare e prevenire eventuali utilizzazioni abusive del sistema in seguito a compromissione del sistema, degli strumenti di autenticazione degli emittenti ecc. nonché di revocare certificati, sono registrati e salvati gli accessi al sistema, compresi l'ora e gli identificativi univoci dei certificati generati. I dati verbalizzati indicano esclusivamente quale emittente si è autenticato quando nel sistema di accesso e autorizzazione dell'Amministrazione federale per le applicazioni di rete (cfr. commento all'art. 30) e quando ha consultato quali certificati (identificativi univoci) nel sistema. Non sono salvati altri dati personali, in particolare dati sul contenuto dei certificati. La verbalizzazione nell'ambito del processo di autenticazione si fonda sulle basi legali di cui agli articoli 25 e 26 dell'ordinanza del 19 ottobre 2016¹⁹ sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM). La verbalizzazione nell'ambito dell'utilizzazione del sistema (emissione di certificati) si fonda invece sulle basi legali di cui agli articoli 57/57o della legge del 21 marzo 1997²⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). I dati verbalizzati sono conservati conformemente ai termini previsti in queste basi legali.

Articolo 26a Sistema per la richiesta di certificati COVID-19 per vaccinazioni somministrate o guarigioni avvenute all'estero

Secondo il *capoverso 1*, la Confederazione gestisce un sistema che può essere utilizzato per presentare le richieste di emissione di certificati COVID-19 svizzeri («Organo

¹⁸ Più esattamente il sistema per l'emissione di certificati COVID-19 fornisce agli emittenti quattro oggetti di dati: un PDF con codice QR (1); un file immagine del codice QR (2); un oggetto JSON firmato (3); un oggetto JSON non firmato (4).

¹⁹ RS 172.010.59

²⁰ RS 172.010

nazionale per la richiesta di certificati COVID-19»). Possono essere presentate richieste soltanto per le vaccinazioni ricevute o le guarigioni avvenute all'estero (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b). Per l'emissione a posteriori di certificati COVID-19 per le vaccinazioni ricevute o le guarigioni avvenute in Svizzera restano applicabili l'articolo 7 e seguenti.

Il *capoverso 2* prevede un meccanismo per l'attribuzione delle richieste ai Cantoni. Le richieste di emissione di un certificato COVID per persone con domicilio o luogo di attinenza in Svizzera sono attribuite al Cantone nel quale è domiciliata la persona (*lett. a*). Per gli Svizzeri all'estero sono attribuite al Cantone del luogo di attinenza, a meno che non abbiano un ultimo domicilio in Svizzera (*lett. b*). Le richieste di tutte le altre categorie di persone sono attribuite al Cantone nel quale la persona ha la sua dimora abituale (*lett. c*). Possono anche essere presentate richieste a nome di terzi, a meno che le disposizioni cantonali non lo escludano.

Il *capoverso 4* prevede che le richieste all'Organo nazionale per la richiesta siano conservate per 30 giorni, unitamente alla documentazione, e successivamente cancellate. Un'eventuale ulteriore conservazione rientra nella responsabilità del Cantone o dell'emittente di cui all'articolo 7 da esso designato.

Articolo 27 Sistema per la comparazione con i certificati revocati

Secondo l'articolo 27, l'UFIT gestisce un sistema per la comparazione con i certificati revocati, che contiene un elenco di tutti i certificati COVID-19 revocati. Con la registrazione del relativo identificativo univoco, i certificati COVID-19 da revocare sono contrassegnati come revocati e quindi come non più validi (*cpv. 1*). La dichiarazione di nullità mediante la revoca può essere giustificata da vari motivi, tra cui l'emissione di certificati COVID-19 scorretti, a causa di informazioni errate o impiego abusivo del sistema, la perdita di certificati COVID-19 o problemi ripetuti al momento della verifica dei certificati COVID-19 (cfr. commento all'art. 10).

Il *capoverso 2* stabilisce che l'elenco dei certificati revocati (o dei loro identificativi) è messo a disposizione delle applicazioni per la conservazione e la verifica dei certificati. L'applicazione per la conservazione ha bisogno di questo elenco per poter verificare la validità dei certificati COVID-19 salvati nelle applicazioni. L'applicazione per la verifica ha bisogno dell'elenco per poter verificare la validità dei certificati scansionati.

Articolo 28 Applicazione per la conservazione: aspetti generali

L'applicazione per la conservazione di cui al l'articolo 28 offre ai titolari di certificati COVID-19 la possibilità di salvare uno o più certificati sul cellulare o su un dispositivo analogo (p. es. tablet) con sistema operativo Android o iOS (*cpv. 1*). L'applicazione può inoltre essere impiegata per verificare la validità dei certificati salvati e, se necessario, ad esempio al momento del passaggio della frontiera, presentarli come attestato del certificato COVID-19. L'installazione e l'uso dell'applicazione sono facoltativi. Siccome i certificati COVID-19 contengono dati sanitari e di conseguenza dati personali degni di particolare protezione, nell'ambito della programmazione del software sono state adottate varie misure per garantire la sicurezza durante l'uso del certificato.

Il software per l'applicazione per la conservazione è quindi stato programmato in modo che il contenuto dei certificati o le dichiarazioni relative agli stessi possano essere trasmessi a terzi soltanto nel singolo caso e con il consenso esplicito del titolare (*cpv. 2 lett. a*).

Il contenuto dei certificati COVID-19 è protetto mediante misure adeguate da ogni accesso non autorizzato (*lett. b*). L'impiego dell'applicazione, compresa la semplice visualizzazione delle informazioni contenute nel certificato COVID-19, può quindi essere subordinato a un'autenticazione. Entrano in considerazione tutti gli strumenti di autenticazione disponibili sul cellulare (PIN, modello, password, autenticazione biometrica ecc.).

L'UFIT pubblica il codice sorgente dell'applicazione. La pubblicazione del codice sorgente serve a consentire a interessati esperti a livello tecnico di verificare se i programmi leggibili elettronicamente dei software messi a disposizione dall'UFIT sono stati effettivamente generati con il codice sorgente pubblicato (*lett. c*).

L'applicazione per la conservazione mostra ai titolari a quali categorie è conforme il loro certificato. Si tratta delle seguenti categorie:

- 3G: accesso soltanto alle persone con un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test (all. 6 n. 1);
- 2G: accesso soltanto alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (all. 6 n. 2);
- 2G+: accesso soltanto alle persone che dispongono:
 - o sia di un certificato di vaccinazione o di guarigione, sia di un certificato di test (all. 6 n. 3 lett. a);
 - o di un certificato di vaccinazione il cui inizio della durata di validità risale a non più di 120 giorni prima (all. 6 n. 3 lett. b);
 - o di un certificato di guarigione (che non è stato emesso sulla base di un test per gli anticorpi di cui all'art. 16 cpv. 3 nella versione del 3 novembre 2021²¹) il cui inizio della durata di validità risale a non più di 120 giorni prima (all. 6 n. 3 lett. c);
 - o di un certificato di deroga di cui all'articolo 1 lettera a numero 4 nella versione del 3 novembre 2021²².

Articolo 28a Applicazione per la conservazione: creazione di certificati contenenti soltanto i dati strettamente necessari

Per l'impiego del certificato COVID-19 in Svizzera, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) chiede la minimizzazione dei dati, motivando tale richiesta con il fatto che il certificato COVID-19 non offre alcuna protezione tecnica contro una lettura illecita di dati sanitari.

Per questo motivo il Consiglio federale ha deciso di mettere a disposizione, dal 12 luglio 2021, una funzione supplementare che consente la creazione, attraverso l'applicazione per la conservazione, di un certificato contenente soltanto i dati strettamente necessari utilizzabile in Svizzera. Lo scopo è di impedire a terzi di trattare illecitamente dati sanitari durante la verifica dei certificati COVID-19 («protezione dei dati tramite la progettazione tecnica»). L'economia dei dati è garantita se l'applicazione per la verifica può leggere solo i dati strettamente necessari contenuti nel certificato. Consentendo agli utenti di ricevere, se lo desiderano, un certificato senza dati sanitari, la soluzione proposta consente di utilizzare, in Svizzera, il certificato con soltanto i dati strettamente necessari. Le persone che non dispongono di un cellulare o un dispositivo analogo (p. es. tablet) e quindi non possono utilizzare l'applicazione per la conservazione, possono

²¹ RU 2021 653


²² RU 2021 653, 813

trasmettere il loro certificato COVID-19 all'applicazione per la conservazione sul cellulare di una persona di fiducia e far creare in questo modo un certificato contenente soltanto i dati strettamente necessari.

Secondo il *capoverso 1*, l'applicazione per la conservazione permette ai titolari di certificati COVID-19 validi di ricevere un certificato contenente soltanto i dati strettamente necessari. Questi certificati non possono tuttavia essere utilizzati per accedere ai luoghi in cui sono ammesse solo persone vaccinate o guarite (regola 2G e 2G+) in quanto non contengono i dati riguardanti il tipo di certificato (cfr. cpv. 3).

Il *capoverso 2* descrive concretamente come creare un certificato contenente soltanto i dati strettamente necessari. A tal fine, mediante l'applicazione, il titolare invia un certificato COVID-19 valido al sistema per l'emissione di certificati COVID-19 di cui all'articolo 26, che in base ai dati inviati crea un certificato contenente soltanto i dati strettamente necessari e lo ritorna all'applicazione per la conservazione.

Dettagli tecnici: nel backend, l'applicazione per la conservazione genera un certificato contenente soltanto i dati strettamente necessari partendo dal certificato COVID-19 esistente. Il backend controlla la firma e la validità del certificato COVID-19 (originale). Se l'esito del controllo è positivo, il backend crea e firma un codice QR contenente soltanto i dati strettamente necessari.



Capoverso 3: il certificato contenente soltanto i dati strettamente necessari contiene unicamente il cognome, i nomi e la data di nascita della persona, l'indicazione che si tratta di un certificato COVID-19 svizzero contenente soltanto i dati strettamente necessari nonché la fine della sua validità.

La durata di validità del certificato contenente soltanto i dati strettamente necessari è calcolata in base alla durata di validità più breve dei certificati di test COVID-19 secondo l'allegato 4, in modo da escludere la possibilità di risalire al tipo di certificato (cpv. 4). In ogni caso non supera la durata di validità del certificato COVID-19 su cui si basa. A causa di questa durata di validità massima breve non è neanche necessario poter revocare i certificati contenenti soltanto i dati strettamente necessari. Alla scadenza della validità del certificato contenente soltanto i dati strettamente necessari è possibile generarne uno nuovo, se necessario, a condizione che il certificato COVID-19 sia ancora valido e non sia stato revocato in quanto scorretto.

Articolo 29 Applicazione per la verifica

Secondo l'articolo 29, l'UFIT mette a disposizione uno o più software sotto forma di applicazioni, che servono a verificare l'autenticità, l'integrità e la validità dei certificati COVID-19 svizzeri e dei certificati esteri, per quanto tecnicamente possibile (*cpv. 1*).

L'autenticità, l'integrità e la validità del certificato contenente soltanto i dati strettamente necessari di cui all'articolo 28a può essere verificata grazie al sigillo elettronico dell'UFSP. L'applicazione per la verifica di cui all'articolo 29 può quindi verificare, oltre ai certificati COVID-19 e ai certificati esteri, anche i certificati contenenti soltanto i dati strettamente necessari. Questi ultimi valgono solo all'interno della Svizzera, poiché il regolamento principale prevede che i certificati compatibili contengano dati leggibili sulla vaccinazione effettuata, sul test eseguito ecc. Durante eventuali soggiorni all'estero, in caso di verifica del codice QR occorre quindi presentare il certificato COVID-19.

Capoverso 2: l'applicazione per la verifica sottostà ai seguenti principi: al momento della verifica dell'autenticità, dell'integrità e della validità dei certificati COVID-19 non sono trasmessi o salvati dati personali, ad esempio in particolare file di log (*lett. a*).

Secondo la *lettera b*, i certificati esteri sono verificati secondo le regole vigenti, ossia le regole dell'UE recepite nel diritto svizzero o regole interne derogatorie (nei limiti ammessi dal diritto dell'UE) applicabili nei confronti di Stati terzi. Ciò riguarda in particolare i certificati di vaccinazione di Stati terzi, dal momento che è a questi ultimi che si applicano le regole interne.

L'applicazione per la verifica è inoltre concepita secondo il principio dell'economia dei dati (*lett. c*): in altre parole, la persona incaricata della verifica deve poter apprendere unicamente se la verifica è riuscita (sfondo verde) o non è riuscita (sfondo rosso), o se non è stata possibile (sfondo arancio). Oltre al risultato della verifica dell'autenticità, dell'integrità e della validità (rosso/verde/arancio) l'applicazione deve visualizzare una o più caratteristiche che consentano l'attribuzione inequivocabile del certificato COVID-19 al titolare, come anche il suo impiego sulla base delle diverse categorie di accesso (cfr. art. 28). Il fatto che un certificato sia verificato con l'applicazione non è comunicato né all'emittente né a terzi.

Secondo la *lettera d*, l'applicazione deve poter verificare l'autenticità, l'integrità e la validità dei certificati COVID-19 anche senza una connessione Internet. Ciò presuppone che, periodicamente, l'applicazione consulti e aggiorni su Internet, nel sistema per la comparazione con i certificati revocati, le regole per la verifica dei certificati COVID-19 nonché un elenco dei certificati revocati.

Il *capoverso 3*, infine, stabilisce che le persone incaricate della verifica che ricevono un certificato ai fini della verifica non possono conservare né il certificato né le informazioni ivi contenute né utilizzarli per uno scopo diverso da quello della verifica. Una registrazione di informazioni contenute nel certificato, segnatamente delle persone vaccinate o guarite, presso le strutture a cui hanno accesso solo persone in possesso di un'autorizzazione personale per l'accesso ripetuto è per contro possibile. Per motivi pratici tali strutture possono, in presenza dell'esplicito consenso delle persone interessate, registrare la data di validità dei certificati. Le persone interessate devono in particolare essere informate dell'alternativa, ovvero della possibilità di mostrare il certificato a ogni accesso. Spetta al gestore verificare periodicamente la validità del certificato, – segnatamente per assicurarsi che non sia stato revocato. In virtù del principio di proporzionalità non sono autorizzati altri trattamenti delle informazioni contenute nel certificato.

Articolo 30 Accesso ai sistemi per l'emissione di certificati COVID-19 e la comparazione con i certificati COVID-19 revocati

Il *capoverso 1* stabilisce che la registrazione nel sistema per l'emissione di certificati COVID-19 e la comparazione con i certificati COVID-19 revocati avviene mediante il sistema centrale di accesso e autorizzazione dell'Amministrazione federale per le applicazioni di rete e che in questo contesto sono applicabili le disposizioni dell'OIAM.

Il *capoverso 2* mira a consentire il collegamento di sistemi IAM esterni, che consentono un'identificazione univoca e un'autenticazione sicura (identità elettroniche sicure), ai sistemi IAM della Confederazione e quindi direttamente ai sistemi per l'emissione di certificati COVID-19 e la comparazione con i certificati COVID-19 revocati. Entrano in considerazione in particolare le identità HIN-EPR nonché identità paragonabili di altri fornitori certificati, come SwissID o TrustID.

Il *capoverso 3* stabilisce che l'UFIT può revocare o negare l'accesso ai suoi sistemi in qualsiasi momento, in particolare in caso di dubbi sulla sicurezza TIC. Ciò è giustificato non da ultimo dalla responsabilità dell'UFIT per l'implementazione di adeguate misure tecniche e organizzative nell'ambito della garanzia della sicurezza dei dati e della sicurezza operativa.

Articolo 31 Organo federale responsabile

Secondo l'articolo 31, l'UFIT è l'organo federale responsabile degli aspetti legali di protezione dei dati nell'ambito dell'attuazione delle misure tecniche e organizzative necessarie per i sistemi che esso gestisce (*lett. a*). Non è responsabile dei trattamenti illeciti di dati commessi da servizi cantonali, emittenti designati o privati e non riconducibili a un'omissione delle misure tecniche o organizzative necessarie. Secondo la lettera *b*, l'UFIT è inoltre l'organo federale responsabile della programmazione dei software delle applicazioni che mette a disposizione, ossia l'applicazione per la conservazione e quella per la verifica.

Sono ammesse raccolte di dati personali solo in relazione agli emittenti riconosciuti. Domande di accesso secondo l'articolo 8 LPD sono quindi possibili solo per i dati concernenti gli emittenti, ma non per i titolari di certificati COVID-19.

Articolo 32 Costi

Il *capoverso 1* stabilisce che la Confederazione si assume tutti i costi connessi con l'acquisto e la gestione dei sistemi d'informazione nonché con la messa a disposizione delle applicazioni. La Confederazione mette a disposizione degli emittenti un cosiddetto Web-GUI per l'emissione manuale dei certificati COVID-19 nonché un'interfaccia (API) che consente il collegamento dei sistemi esistenti (p. es. soluzioni per la vaccinazione e/o sistemi primari del settore sanitario).

Secondo il *capoverso 2*, inoltre, dagli emittenti non è riscosso alcun emolumento per l'utilizzo dei sistemi e dei software. Anche gli emittenti non possono quindi addossare costi ai richiedenti.

L'emissione di certificati COVID-19 comporta in media un onere esiguo, di pochi minuti, per gli emittenti. Questo onere è coperto dalla remunerazione forfettaria per la vaccinazione o il test.

Sezione 9: Disposizioni finali

Articolo 33 Aggiornamento degli allegati 1–4

Secondo questa disposizione, previa consultazione del DFF e del DFAE il DFI aggiorna gli allegati 1–4 secondo le norme armonizzate a livello internazionale al fine di ottenere l'interoperabilità e il riconoscimento internazionale. Lo scopo è di garantire che il contenuto di tali allegati (all. 1: contenuto generale dei certificati COVID-19; allegati 2–4: contenuto dei diversi certificati) corrisponda alla normativa vigente nell'UE.

Articolo 34 Conclusione di trattati internazionali legati allo sviluppo e all'attuazione del *certificato digitale COVID dell'UE*

Il DFI ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati e atti di esecuzione che la Commissione europea adotta ai fini dello sviluppo e dell'attuazione tecnica del *certificato digitale COVID dell'UE*.

In relazione al recepimento e all'attuazione del regolamento Paesi terzi e del regolamento (UE) 2021/953 si applica quanto segue.

- Il riconoscimento dei certificati svizzeri da parte dell'UE avviene mediante un atto di esecuzione della Commissione europea, dopo che la Svizzera ha dal canto suo garantito formalmente il riconoscimento dei certificati dell'UE.
- Dal punto di vista della Svizzera, lo scambio di note necessario per la notifica da parte dell'UE e la risposta della Svizzera deve essere considerato un trattato internazionale. Il regolamento Paesi terzi deve infatti essere recepito in quanto sviluppo dell'acquis di Schengen, il che richiede uno scambio di note. La relativa proposta di approvazione preliminare è sottoposta separatamente al Consiglio federale a metà giugno.
- Spetta all'Assemblea federale approvare i trattati internazionali, salvo quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 166 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999²³, art. 24 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 2002²⁴ sull'Assemblea federale e art. 7a cpv. 1 LOGA).
- La competenza del Consiglio federale di concludere lo scambio di note concernente il recepimento dell'atto di esecuzione si fonda sull'articolo 80 capoverso 1 lettera d LEp, secondo cui il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti l'armonizzazione dei provvedimenti atti ad individuare, sorvegliare, prevenire le malattie trasmissibili e a lottare contro di esse. Gli scambi di note volti a recepire i due regolamenti rientrano nel campo d'applicazione di questa disposizione, dal momento che stabiliscono norme comuni per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati di vaccinazione, di test e di guarigione.
- Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali (art. 48a cpv. 1 LOGA). Nel presente caso, questa competenza deve essere delegata al DFI poiché gli atti

²³ RS 101

²⁴ RS 171.10

delegati e gli atti di esecuzione della Commissione europea devono essere attuati rapidamente e spesso. Numerose disposizioni del regolamento dell'UE sul *certificato digitale COVID dell'UE* prevedono la possibilità di adottare atti da parte della Commissione. È quindi opportuno evitare che il Consiglio federale debba occuparsi di ogni nuovo adeguamento della Commissione europea. Inoltre gli atti delegati e gli atti di esecuzione della Commissione riguardano in parte aspetti tecnici dei certificati, ad esempio l'accettazione di nuovi attestati per i certificati di guarigione. È previsto un rapporto annuale all'Assemblea federale su tutti i trattati conclusi dal Consiglio federale o dal DFI quest'ambito (art. 48a cpv. 2 LOGA).

Articolo 34a Disposizione transitoria della modifica del 16 febbraio 2022

In concomitanza con l'abrogazione dell'obbligo del certificato, il Consiglio federale ha deciso di sospendere l'emissione dei certificati validi soltanto in Svizzera. Tutti i certificati limitati alla Svizzera emessi prima del 16 febbraio 2022 restano tuttavia validi, ossia sono riconosciuti validi nell'applicazione *svizzera* per la verifica.

Articolo 35 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 7 giugno 2021. La sua validità termina il 31 dicembre 2022. L'articolo 6a della legge COVID-19 ha effetto sino al 31 dicembre 2022.